

DIRETTIVA 1999/12/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico per la seconda volta l'allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/320/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL)⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/18/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, il 9 marzo 1995, il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato la decisione che modifica gli allegati alla decisione-raccomandazione del Consiglio relativa al rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio; che tale decisione è rilevante per i testi inclusi nell'allegato della direttiva 88/320/CEE;

considerando che è necessario adeguare per la seconda volta l'allegato alla direttiva 88/320/CEE, per tenere conto della decisione del Consiglio dell'OCSE del 9 marzo 1995 e che, per agevolarne una interpretazione uniforme, è opportuno pubblicare il testo integrale degli allegati relativi all'ispezione e alla verifica della buona prassi di laboratorio;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 88/320/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 35.⁽²⁾ GU L 11 del 13. 1. 1990, pag. 37.